

119.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Richiesta di parere parlamentare su atti del Governato	9
Missioni vevoli nella seduta del 20 marzo 2002	3	Atti di controllo e di indirizzo	9
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commis- sioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge S. 891 (approvato dal Se- nato) n. 2356 ed abbinato proposte di legge nn. 1538-1750-2155	10
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pen- denza)	5	(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	10
Corte dei conti (Trasmissione di un docu- mento)	6	(Sezione 2 – Articolo 1 ed emendamenti)	10
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	6	(Sezione 3 – Articolo 2 ed emendamenti)	12
Nomina ministeriale (Comunicazione)	8	(Sezione 4 – Articolo 3, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	14
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	8	(Sezione 5 – Articolo 4 ed emendamenti)	15
		(Sezione 6 – Articolo 5 ed emendamenti)	16
		(Sezione 7 – Articolo 6 ed emendamenti)	17, 18
		(Sezione 8 – Articolo 7 ed emendamenti)	22
		(Sezione 9 – Articolo 8 ed emendamenti)	23, 24

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 20 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Crucianelli, De Franciscis, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Franz, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viéspoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge,

In data 19 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VIANELLO: « Disposizioni per la realizzazione nel compendio denominato Idroscalo G. Miraglia e Forte di S. Andrea Vignole, sito nel comune di Venezia, di attività per la nautica da diporto e di altre iniziative economiche collegate » (2535);

BULGARELLI: « Divieto di estradizione per reati punibili all'estero con la pena di morte » (2536);

CHIAROMONTE e GRIGNAFFINI: « Disciplina generale dello spettacolo dal vivo » (2537);

FRAGALÀ: « Disposizioni per l'istituzione e il funzionamento delle Camere di conciliazione » (2538);

CENTO: « Disposizioni per l'inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali » (2539).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa » (96) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Camo, Cazzaro, Cusumano, Kessler e Santino Adamo Loddo.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000

abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Olivieri.

La proposta di legge DI TEODORO ed altri: « Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica » (1493) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ricciuti.

La proposta di legge TITTI DE SIMONE: « Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (1773) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Deiana e Vendola.

La proposta di legge JANNONE ed altri: « Istituzione di una fascia distintiva per i parlamentari » (1962) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dorina Bianchi.

La proposta di legge CARLI ed altri: « Disposizioni per la tutela della compravendita di immobili destinati ad essere adibiti a prima abitazione » (2256) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amici, Benvenuto, Lumia, Motta, Siniscalchi e Zunino.

La proposta di legge GIULIETTI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione » (2305) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Adduce, Amici, Angioni, Annunziata, Battaglia, Bielli, Bellini, Benvenuto, Boato, Bonito, Borrelli, Bova, Buffo, Buglio, Buontempo, Calzolaio, Camo, Capitelli, Carbonella, Carboni, Cardinale, Carli, Cazzaro, Cennamo, Cento, Cima, Crisci, Cusumano, Damiani, Alberta De Simone, Diana, Duca, Fioroni, Folena, Franceschini, Franci, Fumagalli, Gambini, Giachetti, Giacco, Tonino Loddo, Lucidi, Lumia, Innocenti, Maccanico, Maggi, Magnolfi, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzoni, Mazzuca, Meduri, Merlo, Milana, Milanese, Montecchi, Nigra, Ostillio, Molinari, Oliverio, Pasetto, Petrella, Pinotti, Pisapia, Pistone, Preda, Quartiani, Ram-

poni, Reduzzi, Rivolta, Rizzo, Rodeghiero, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Ruggia, Rusconi, Sandi, Sasso, Sciacca, Siniscalchi, Tanoni, Tidei, Tocci, Trupia, Vendola, Vermetti e Zanotti.

La proposta di legge DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia dell'ape italiana » (2348) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Catanoso.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Cento ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CENTO: « Norme per favorire l'assunzione in ruolo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del personale con contratto di lavoro a tempo determinato destinato alle attività museali » (448).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionale):

MALGIERI: « Divieto di bandire concorsi pubblici e gare di appalto nel mese di agosto e proroga dei termini in scadenza nello stesso mese » (2259) *Parere delle Commissioni VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

LUSSANA ed altri: « Disposizioni in materia di prostituzione » (2359) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLA ed altri: « Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale » (2463) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e XIV.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 » (2460) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XII.*

V Commissione (Bilancio):

S. 1041. Senatori Travaglia ed altri: « Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi » (*approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato*) (2524) *Parere delle Commissioni I, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento della stenografia in alcuni corsi di laurea » (2030) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tribu-*

tarìa), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

RAFFAELLA MARIANI ed altri: « Disposizioni in materia di determinazione dell'indennità di esproprio » (2025) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

GIOVANNI BIANCHI: « Nuove disposizioni in materia di pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati » (1441) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.*

GIOVANNI BIANCHI: « Nuove disposizioni in materia di pensioni di guerra e di rivalutazione delle connesse indennità » (1442) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.*

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 7 marzo 2002, il deputato Benito Paolone ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Catania (proc. n. 1653/99 Rgnr) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 15 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa nella seduta dell'11 gennaio 2002, concernente l'indagine espletata, sull'attività svolta dal Ministero dell'ambiente per l'attuazione delle iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, nel quadriennio 1997-2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annuncio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 28 febbraio 2002, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria).

Posizione comune (CE) n. 7/2002, del 29 ottobre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (*GUCE C 45 E*) – alla IX Commissione (*Trasporti*).

Posizione comune (CE) n. 8/2002, del 29 ottobre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista

dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (*GUCE C 45 E*) alle Commissioni XI (*Lavoro*) e XII (*Affari sociali*).

Posizione comune (CE) n. 9/2002, del 6 novembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello eu (*GUCE C 45 E*) – alla II Commissione (*Giustizia*).

Posizione comune (CE) n. 10/2002 » dell'8 novembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (*GUCE C 45 E*) alla XIII Commissione (*Agricoltura*).

Posizione comune (CE) n. 11/2002, del 20 novembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (*GUCE C 45 E*) alla XII Commissione (*Affari sociali*).

Posizione comune (CE) n. 12/2002, del 20 novembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di

origine animale non destinati al consumo umano (*GUCE C 45 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali).

(COM(2001)508) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fertilizzanti (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

(COM(2001)577) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (*GUCE C 51 E*) — alla I Commissione (Affari costituzionali).

(COM(2001)575) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (*GUCE C 51 E*) — alla IX Commissione (Trasporti).

(COM(2001)573) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (*GUCE C 51 E*) — alla IX Commissione (Trasporti).

(COM(2001)590) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di Cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

(COM(2001)576) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata (*GUCE C 51 E*) — alla V Commissione (Bilancio).

(COM(2001)543) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda le emissioni di biossido di

carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (*GUCE C 51 E*) — alla VIII Commissione (Ambiente).

(COM(2001)626) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (*GUCE C 51 E*) — alla VIII Commissione (Ambiente).

(COM(2001)510) — Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (*GUCE C 51 E*) — alla I Commissione (Affari costituzionali).

(COM(2001)617) — Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

(COM(2001)636) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (*GUCE C 51 E*) — alla IX Commissione (Trasporti).

(COM(2001)634 - 2001/0267(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (*GUCE C 51 E*) — alla VIII Commissione (Ambiente).

(COM(2001)634 - 2001/0268(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (*GUCE C 51 E*) — alla VIII Commissione (Ambiente).

(COM(2001)649) - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

(COM(2001)663) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

(COM(2001)677) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

(COM(2001)667) — Proposta di regolamento del Consiglio che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II *bis* del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

(COM(2001)684) — Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

(COM(2001)697) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (*GUCE C 51 E*) — alla XIII Commissione (Affari sociali).

(COM(2001)705) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile (*GUCE C 51 E*) — alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione di una nomina ministeriale

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di capo dell'ufficio del Presidente del Consiglio dei ministri, all'avvocato Paolo PASINI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 15 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Andrea VALENTINI a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (28).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

**Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sul piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativa a contributi ad enti, isti-

tuti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002 (92).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 aprile 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 891 — MODIFICHE ALLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, RECANTE NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (APPROVATO DAL SENATO) (2356) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1538-1750-2155

(A.C. 2356 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2356 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola:

« venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **1. 4.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Sopprimerlo.

* **1. 6.** Buemi, Intini.

Sopprimerlo.

* **1. 8.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Sopprimerlo.

* **1. 9.** Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: diciotto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: nove.

**** 1. 2.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: diciotto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: nove.

**** 1. 5.** Buemi, Intini, Cossa.

Al comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: diciotto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: nove.

**** 1. 10.** Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: otto;

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b) sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati;

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire le parole: nove magistrati con la seguente: dieci magistrati.

*** 1. 12.** Palma.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: otto;

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b) sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati;

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire le parole: nove magistrati con la seguente: dieci magistrati.

*** 1. 3.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: otto;

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b) sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati;

all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire le parole: nove magistrati con la seguente: dieci magistrati.

*** 1. 7.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Buemi, Intini, Cossa.

(Approvato)

(A.C. 2356 – Sezione 3)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « sei » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

b) al secondo comma, le parole: « due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore » sono sostituite dalle seguenti: « un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore » e le parole: « cinque magistrati con funzioni di merito » sono sostituite dalle seguenti: « due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) »;

c) al terzo comma, le parole: « tre magistrati con funzioni di merito » sono sostituite dalle seguenti: « un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) » e le parole: « due componenti eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « un componente eletto dal Parlamento »;

d) il quinto comma è abrogato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 2.**

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **2. 6.** Carboni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Sopprimerlo.

* **2. 8.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. – 1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Composizione della sezione disciplinare*). – 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta da otto componenti, di cui due componenti eletti dal Parlamento, un magistrato eletto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), un magistrato eletto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), quattro magistrati eletti nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c).

2. I componenti della sezione disciplinare sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. A parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

3. La sezione disciplinare elegge il suo presidente tra i due componenti eletti dal Parlamento, con scrutinio segreto a maggioranza semplice. A parità di voti è eletto presidente il componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione e, a parità di data di elezione, per voti riportati, e, a parità di voti, il più anziano

di età. Il componente non eletto funge da vicepresidente ».

**** 2. 7.** Carboni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Composizione della sezione disciplinare*). — 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta da otto componenti, di cui due componenti eletti dal Parlamento, un magistrato eletto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), un magistrato eletto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), quattro magistrati eletti nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c).

2. I componenti della sezione disciplinare sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. A parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

3. La sezione disciplinare elegge il suo presidente tra i due componenti eletti dal Parlamento, con scrutinio segreto a maggioranza semplice. A parità di voti è eletto presidente il componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione e, a parità di data di elezione, per voti riportati, e, a parità di voti, il più anziano di età. Il componente non eletto funge da vice-presidente.

**** 2. 9.** Mantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 2. 14.** Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 2. 2.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 2. 10.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 2. 3.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 2. 11.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « due componenti eletti fino a: due magistrati con le seguenti: « cinque magistrati con funzioni di merito » sono sostituite dalle seguenti: « quattro magistrati.

2. 15. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 2. 4.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 2. 12.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: « un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) fino alla fine della lettera d) con le seguenti: « due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) ».

2. 16. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 2. 5.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 13.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Procuratore generale non prende parte ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i provvedimenti disciplinari nonché alle deliberazioni concernenti i trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. ».

2. 17. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Procuratore generale non prende parte alle deliberazioni concernenti i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. ».

2. 18. Pisapia, Mascia.

(A.C. 2356 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – (Procedimenti e deliberazioni cui non partecipano i componenti della sezione disciplinare). — 1. I componenti della sezione disciplinare non prendono parte ai procedimenti e alle delibe-

razioni concernenti i trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 4.** Palma.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **3. 5.** Pisapia, Mascia.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 4-bis con il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. I componenti della sezione disciplinare non possono fare parte delle commissioni che adottano provvedimenti implicanti un giudizio specifico sulla persona dei magistrati. Il regolamento del Consiglio individua e definisce i contenuti dell'incompatibilità ».

3. 2. Carboni, Finocchiaro, Kessler, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire le parole da: i trasferimenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: gli appartenenti all'ordine giudiziario.

3. 3. Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: nei casi in cui abbiano partecipato alla fase di cognizione prevista dall'articolo 4.

* **3. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: nei casi in cui abbiano partecipato alla fase di cognizione prevista dall'articolo 4.

* **3. 6.** Mascia, Pisapia.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«ART. 4-bis. -1. È costituita all'interno della sezione disciplinare di cui al precedente articolo 4, una sezione istruttoria composta da tre membri, con il compito di deliberare in merito alle richieste formulate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 33 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

2. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura provvede a definire le modalità di nomina e di funzionamento della sezione istruttoria.

3. I membri della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che abbiano avuto parte nella formazione o nella emissione della ordinanza con la quale sia disposto farsi luogo a giudizio nei confronti del magistrato, ai sensi dell'articolo 33 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, non possono partecipare né al successivo dibattito né alla formazione della decisione.

3. 01. (già 3. 7) Fanfani, Buemi.

(A.C. 2356 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al

primo comma, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « dieci » e la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **4. 4.** Buemi, Intini.

Sopprimerlo.

* **4. 6.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

4. 2. Boato, Buemi, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

* **4. 3.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

* 4. 5. Buemi, Intini, Cossa.

(A.C. 2356 – Sezione 6)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « , che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria »;

c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

* 5. 1. Bonito.

Sopprimerlo.

* 5. 4. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. -1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958 n. 195 sono sostituiti dai seguenti:

« La sezione disciplinare delibera in base a collegi composti da tre componenti.

I collegi sono presieduti dai due componenti eletti dal Parlamento.

La composizione dei collegi viene stabilita annualmente secondo criteri predefiniti.

In caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione, l'esame del procedimento disciplinare viene assegnato ad altro collegio.

Sulla ricusazione di un componente del collegio decide altro collegio.

In caso di ulteriore ricusazione decide lo stesso collegio previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

I componenti effettivi eletti dal Parlamento e i componenti effettivi eletti dai magistrati sono sostituiti dai supplenti della stessa categoria.

La persona incolpata ha diritto di essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; ha diritto all'assistenza di un difensore e di disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa nonché di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. »

5. 9. Pisapia, Mascia, Buemi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« La sezione disciplinare delibera in base a collegi giudicanti composti da tre componenti.

I collegi giudicanti sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente della sezione disciplinare. La composizione dei collegi viene stabilita annualmente secondo criteri oggettivi e predeterminati, che consentano il funzionamento della sezione, sia quale giudice di rinvio sia nelle ipotesi di ricusazione di componenti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione. »

* **5. 5.** Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« La sezione disciplinare delibera in base a collegi giudicanti composti da tre componenti.

I collegi giudicanti sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente della sezione disciplinare. La composizione dei collegi viene stabilita annualmente secondo criteri oggettivi e predeterminati, che consentano il funzionamento della sezione, sia quale giudice di rinvio sia nelle ipotesi di ricusazione di componenti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione. »

* **5. 2.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Grillini, Siniscalchi, Leoni, Soda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono soppressi.

5. 3. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 6. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 7. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 8. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

(A.C. 2356 — Sezione 7).

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Componenti eletti dai magistrati*). — 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di quattordici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale

antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per nove magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

6. 22. Mantini.

Sopprimerlo.

* **6. 10.** Bonito.

Sopprimerlo.

* **6. 23.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, alinea, dopo le parole: L'elezione aggiungere le seguenti: da parte dei magistrati ordinari.

6. 24. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: venti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2:

alla lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre;

alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;

alla lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: dodici.

6. 20. Buemi, Intini, Cossa.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: venti.

* **6. 1.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: venti.

* **6. 11.** Lucidi, Grillini, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: venti.

* **6. 25.** Fanfani, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: diciotto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: tredici.

6. 21. Buemi, Intini, Cossa.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: diciotto.

- 6. 2.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici.

- 6. 3.** Boato, Buemi, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 2.

- 6. 36.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sopprimere la lettera a).

- 6. 26.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con uno dei posti riservato alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125.

- 6. 12.** Lucidi, Bonito, Carboni, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) in un collegio unico nazionale, per diciotto magistrati che esercitano funzioni di merito.

- 6. 14.** Carboni, Kessler, Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia. Sono equiparati coloro che sono trasferiti alla Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e coloro che sono trasferiti alla Procura Generale presso la Corte suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dalla legge n. 48 del 2001.

- 6. 13.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) in un collegio unico nazionale, per diciotto magistrati che esercitano funzioni di merito; tra tali magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e presso la Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

- 6. 27.** Fanfani, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sopprimere la lettera b).

- 6. 28.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: in un

collegio unico nazionale, per tre magistrati *con le seguenti*: in quattro collegi circoscrizionali, per cinque magistrati.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in un collegio unico nazionale, per nove magistrati *con le seguenti*: in quattro collegi circoscrizionali, per tredici magistrati;

all'articolo 9, capoverso ART. 26, comma 2, sostituire le parole: dei tre collegi unici nazionali *con le seguenti*: dei collegi.

sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13. — 1. L'articolo 23-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

2. All'articolo 24-bis, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole « quattro collegi » sono sostituite dalle seguenti: « tre collegi ».

3. All'articolo 24-ter, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole « quattro collegi » sono sostituite dalle seguenti: « tre collegi ».

6. 29. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: in un collegio unico nazionale *con le seguenti*: in tre collegi circoscrizionali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in un collegio unico nazionale *con le seguenti*: in tre collegi circoscrizionali.

all'articolo 9, capoverso ART. 26, comma 2, sostituire le parole: dei tre collegi unici nazionali *con le seguenti*: dei collegi.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13. — 1. L'articolo 23-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

2. All'articolo 24-bis, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole « quattro collegi » sono sostituite dalle seguenti: « tre collegi ».

3. All'articolo 24-ter, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole « quattro collegi » sono sostituite dalle seguenti: « tre collegi ».

6. 30. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati *con le seguenti*: cinque magistrati.

6. 4. Boato, Buemi, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati *con le seguenti*: quattro magistrati.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: nove magistrati *con le seguenti*: dodici magistrati.

6. 31. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati *con le seguenti*: quattro magistrati.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: nove magistrati *con le seguenti*: dieci magistrati.

6. 32. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati *con le seguenti*: quattro magistrati.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: nove magistrati *con le seguenti*: otto magistrati.

6. 15. Kessler, Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati.

* **6. 5.** Boato, Buemi, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati.

* **6. 33.** Fanfani, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati.

* **6. 16.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , con uno dei posti riservato alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125.

6. 17. Lucidi, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sopprimere la lettera c).

6. 34. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: quattordici.

* **6. 18.** Kessler, Bonito, Grillini, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: quattordici.

* **6. 6.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: quattordici.

* **6. 35.** Fanfani, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: tredici.

6. 7. Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: dodici.

6. 8. Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: undici.

6. 9. Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con tre dei posti riservati alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125.

6. 19. Lucidi, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Grillini, Leoni, Soda, Mazzuca Poggiolini.

(A.C. 2356 – Sezione 8)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.**

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. – (*Elettorato attivo e passivo*).
— 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcuna sanzione disciplinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la

Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 7.**

Sopprimerlo.

7. 4. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 1.

7. 6. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 2.

7. 7. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera a).

7. 8. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, lettera a), dopo le parole: funzioni giudiziarie aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli destinati a funzioni diverse da quelle ordinarie,

7. 1. Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera b).

7. 9. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: e i magistrati di tribunale fino alla fine della lettera.

7. 3. (testo corretto). Buemi, Intini.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera c).

7. 10. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera d).

7. 11. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: salvo che il servizio non si sia protratto oltre il primo semestre dall'insediamento del Consiglio di rinnovazione.

7. 2. Bonito, Carboni, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera e).

7. 12. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 24, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Non possono essere eletti dal Parlamento coloro che nel triennio precedente alla data di elezione abbiano rivestito cariche direttive in partiti e movimenti politici o che abbiano rivestito la carica di componente di una delle Camere o di membri del Governo, presidenti, assessori e consiglieri regionali, presidenti di pro-

vincia o città metropolitana o sindaci di comuni con una popolazione superiore a ventimila abitanti.

4. I componenti eletti dal Parlamento nel triennio successivo alla cessazione del mandato non possono presentare candidature per le cariche di cui al comma 3 o rivestire le suddette funzioni.

7. 5. Fanfani, Sinisi.

(A.C. 2356 - Sezione 9)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). — 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati pre-

sentatori non inferiore a venticinque. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto

di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 4.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Sopprimerlo.

* **8. 23.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 1.

- 8. 25.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

- 8. 5.** Carboni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 2.

- 8. 26.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 2, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni.

- 8. 6.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 2, sostituire le parole: tre magistrati effettivi e da tre con le seguenti: cinque magistrati effettivi e da due.

- 8. 7.** Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 3.

- 8. 27.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

- 8. 12.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: le candidature fino alla fine del periodo con le seguenti: le liste, unitamente alle firme dei presentatori, e le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni; a ciascuna lista viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

- 8. 13.** Carboni, Bonito, Kessler, Finocchiaro, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti: individuali e le liste di candidati. A ciascuna lista e a ciascuna candidatura individuale viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

3-bis. Concorrono all'elezione nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge 24 marzo 1958, n. 195, le candidature individuali di magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

3-ter. Le candidature di cui al comma 3-bis sono presentate all'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione del candidato autenticata dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte o da altro magistrato da essi rispettivamente designato unitamente alla lista

dei magistrati presentatori. Dalla predetta dichiarazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

3-quater. Concorrono alle elezioni nei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, le liste di candidati presentate da non meno di cinquanta magistrati che esercitano funzioni di merito.

3-quinquies. Ciascuna lista di candidati è contrassegnata da una propria denominazione e, per ciascuno dei due collegi, è composta da magistrati che esercitano rispettivamente le funzioni di cui alla lettera *b)* o alla lettera *c)* dell'articolo 23 in numero non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio stesso.

3-sexies. I magistrati presentatori non possono presentare più di una lista o di una candidatura individuale e non sono a loro volta eleggibili.

3-septies. Le firme dei candidati e dei magistrati presentatori sono autenticate dal Presidente del tribunale o dal Presidente della corte d'appello nel cui circondario o distretto il magistrato esercita le sue funzioni. Le firme dei candidati e dei presentatori che esercitano funzioni di legittimità sono autenticate dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, ovvero da un magistrato da essi rispettivamente delegato.

3-octies. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

8. 10. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti: individuali e le liste di candidati. A ciascuna lista e a ciascuna candidatura individuale viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

3-bis. Concorrono all'elezione nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le candidature individuali di magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

3-ter. Le candidature di cui al comma *3-bis* sono presentate all'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione del candidato autenticata dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte o da altro magistrato da essi rispettivamente designato unitamente alla lista dei magistrati presentatori. Dalla predetta dichiarazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

3-quater. Concorrono alle elezioni nei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, le liste di candidati presentate da non meno di cinquanta magistrati che esercitano funzioni di merito nonché le candidature individuali di sette magistrati che esercitano funzioni di merito presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano tali funzioni.

3-quinquies. Ciascuna lista di candidati è contrassegnata da una propria denominazione ed è composta da magistrati che esercitano funzioni di merito in numero non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio.

3-sexies. I magistrati presentatori non possono presentare più di una lista o di una candidatura individuale né possono candidarsi a loro volta.

3-septies. Le firme dei candidati e dei magistrati presentatori sono autenticate dal Presidente del tribunale o dal Presidente della corte d'appello nel cui circondario o distretto il magistrato esercita le sue funzioni. Le firme dei candidati e dei

presentatori che esercitano funzioni di legittimità sono autenticate dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, ovvero da un magistrato da essi rispettivamente delegato.

3-octies. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. Il candidato inserito in una lista non può presentare la propria candidatura individuale.

8. 11. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti: individuali e le liste di candidati. A ciascuna lista e a ciascuna candidatura individuale viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

3-bis. Concorrono all'elezione nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le candidature individuali di magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

3-ter. Le candidature di cui al comma *3-bis* sono presentate all'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione del candidato autenticata dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte o da altro magistrato da essi rispettivamente designato unitamente alla lista dei magistrati presentatori. Dalla predetta dichiarazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

3-quater. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, le liste di candidati

presentate da non meno di cinquanta magistrati che esercitano funzioni di merito.

3-quinquies. Ciascuna lista di candidati è contrassegnata da una propria denominazione ed è composta da magistrati che esercitano funzioni di merito in numero non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio.

3-sexies. I magistrati presentatori non possono presentare più di una lista o di una candidatura individuale e non sono a loro volta eleggibili.

3-septies. Le firme dei candidati e dei magistrati presentatori sono autenticate dal Presidente del tribunale o dal Presidente della corte d'appello nel cui circondario o distretto il magistrato esercita le sue funzioni. Le firme dei candidati e dei presentatori che esercitano funzioni di legittimità sono autenticate dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, ovvero da un magistrato da essi rispettivamente delegato.

3-octies. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

8. 9. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti: individuali e le liste di candidati. A ciascuna lista e a ciascuna candidatura individuale viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

3-bis. Concorrono all'elezione nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le candidature individuali di magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

3-ter. Le candidature di cui al comma *3-bis* sono presentate all'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione del candidato autenticata dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte o da altro magistrato da essi rispettivamente designato unitamente alla lista dei magistrati presentatori. Dalla predetta dichiarazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

3-quater. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, le liste di candidati presentate da non meno di cinquanta magistrati che esercitano funzioni di merito nonché le candidature individuali di magistrati che esercitano funzioni di merito presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di merito.

3-quinquies. Ciascuna lista di candidati è contrassegnata da una propria denominazione ed è composta da magistrati che esercitano funzioni di merito in numero non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio.

3-sexies. I magistrati presentatori non possono presentare più di una lista o di una candidatura individuale né sono a loro volta eleggibili.

3-septies. Le firme dei candidati e dei magistrati presentatori sono autenticate dal Presidente del tribunale o dal Presidente della corte d'appello nel cui circondario o distretto il magistrato esercita le sue funzioni. Le firme dei candidati e dei presentatori che esercitano funzioni di legittimità sono autenticate dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, ovvero da un magistrato da essi rispettivamente delegato.

3-octies. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. Il candidato

inserito in una lista non può presentare la propria candidatura individuale.

8. 8. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Carboni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti: individuali o raggruppate in liste contenenti un numero di candidati massimo pari alla metà dei seggi da attribuire per ciascun collegio elettorale.

8. 24. Fanfani, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a quaranta.

8. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a quarantacinque.

8. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a cinquanta.

* **8. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 3, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a cinquanta.

* **8. 14.** Bonito, Carboni, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Concorrono alle elezioni, in ciascuno dei collegi nazionali, liste di can-

didati, presentate da almeno cento elettori, e singoli candidati, raggruppati in un unico elenco, presentati ciascuno da almeno venticinque elettori.

3-ter. Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non superiore a due per quanto attiene il collegio dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità e non superiore a diciotto per l'altro collegio. Di questi, non più di tredici devono esercitare funzioni giudicanti, e non più di cinque funzioni inquirenti.

3-quater. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista o elenco.

3-quinquies. Nessun elettore può presentare più di una lista o più di un candidato indipendente. I presentatori non sono eleggibili.

3-sexies. Le firme di presentazione sono autenticate dal Presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

8. 15. Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 4.

8. 28. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sette giorni.

8. 16. Carboni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: il candidato eserciti fino a: in capo allo stesso con le seguenti: i candidati eserci-

tino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a) o b), che non sussista in capo agli stessi.

8. 17. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lettere a), b), o c) con le seguenti: lettere a) o b).

8. 18. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 5.

8. 29. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 5, dopo le parole: L'elenco dei candidati aggiungere le seguenti: e delle liste.

8. 19. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 6.

8. 30. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 6, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: quindicesimo giorno.

8. 20. Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 6, sostituire le parole: due supplenti con le seguenti: tre supplenti.

8. 21. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 7.

8. 31. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: tre supplenti con le seguenti: due supplenti.

8. 22. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 8.

8. 32. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 9.

8. 34. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 10.

8. 33. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.